



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 26.7.2012
COM(2012) 413 final

2012/0201 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio che istituisce misure
per la ricostituzione dello stock di anguilla europea**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) distingue tra il potere delegato alla Commissione di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo, a norma dell'articolo 290, paragrafo 1, del TFUE (atti delegati), e le competenze conferite alla Commissione di adottare condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, a norma dell'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE (atti di esecuzione).

In merito all'adozione del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione ha dichiarato quanto segue:

"La Commissione procederà all'esame di tutti gli atti legislativi in vigore che non sono stati adattati alla procedura di regolamentazione con controllo prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, per valutare se tali strumenti debbano essere adattati al regime degli atti delegati introdotto dall'articolo 290 TFUE. La Commissione presenterà le opportune proposte il più rapidamente possibile e non oltre le date menzionate nel calendario indicativo allegato alla presente dichiarazione"¹.

In tale contesto, il regolamento (CE) n. 1100/2007 deve essere allineato alle nuove disposizioni del TFUE. Le competenze attualmente conferite alla Commissione da tale regolamento devono essere riclassificate come poteri delegati e competenze di esecuzione.

Occorre pertanto conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati per stabilire misure volte a contrastare il calo significativo dei prezzi medi di mercato delle anguille utilizzate per il ripopolamento rispetto a quelli delle anguille utilizzate per altri scopi.

Analogamente, occorre conferire alla Commissione la competenza di adottare atti di esecuzione in merito all'approvazione dei piani di gestione per l'anguilla da parte della Commissione medesima sulla base di dati tecnici e scientifici.

L'articolo 9, paragrafo 3, del suddetto regolamento prevede l'adozione, da parte del Consiglio, di misure alternative per conseguire i livelli di migrazione stabiliti. Il testo in vigore conferisce perciò al Consiglio il potere di modificare tale elemento non essenziale del regolamento. Poiché tale procedura decisionale non è più ammessa dal TFUE, occorre sopprimere detta disposizione.

L'articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento è diventato obsoleto poiché la decisione 2008/292/CE della Commissione del 4 aprile 2008² ha stabilito che il Mar Nero e i sistemi fluviali ad esso collegati non costituiscono un habitat naturale per l'anguilla europea ai fini del regolamento. Tale disposizione deve essere pertanto soppressa.

Inoltre, l'articolo 3 del regolamento è diventato obsoleto in quanto la decisione 2009/310/CE della Commissione del 2 aprile 2009³ ha approvato le richieste di esonero dall'obbligo di

¹ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 19.

² GU L 98 del 10.4.2008, pag. 14.

³ GU L 91 del 3.4.2009, pag. 23.

elaborare un piano di gestione per l'anguilla presentate da Cipro, Malta, Austria, Romania e Slovacchia. Non vi sono richieste in sospenso di esonero da tale obbligo. Tale disposizione deve essere pertanto soppressa.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non è stato necessario consultare parti interessate né effettuare una valutazione d'impatto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

• Sintesi delle misure proposte

La principale misura sotto il profilo giuridico consiste nell'individuare le competenze conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio e classificarle come poteri delegati o competenze di esecuzione.

• Base giuridica

Articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

• Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

• Principio di proporzionalità

La proposta modifica misure già esistenti nel regolamento (CE) n. 1100/2007; pertanto fa salvo il principio di proporzionalità.

• Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: un regolamento deve essere modificato da un regolamento.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente misura non comporta alcuna spesa supplementare per il bilancio dell'Unione.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio⁴ conferisce alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ad alcune delle disposizioni di detto regolamento.
- (2) Per effetto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è necessario allineare agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea le competenze conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 1100/2007.
- (3) Al fine di applicare alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1100/2007, deve essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per stabilire misure volte a contrastare il calo significativo dei prezzi medi di mercato delle anguille utilizzate per il ripopolamento rispetto a quelli delle anguille utilizzate per altri scopi.
- (4) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.
- (5) Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

⁴ GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17.

- (6) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1100/2007 riguardanti l'approvazione dei piani di gestione per l'anguilla da parte della Commissione sulla base di dati tecnici e scientifici, devono essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione⁵.
- (7) A causa della trasmissione tardiva delle pertinenti informazioni da parte di alcuni Stati membri, la Commissione non sarà in grado di riferire entro il 1° luglio 2011 al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle misure concernenti il ripopolamento, anche con riguardo all'evoluzione dei prezzi di mercato. È pertanto opportuno prorogare al 31 dicembre 2012 il termine per tale comunicazione.
- (8) In relazione all'adozione di misure alternative per conseguire gli obiettivi di migrazione, l'attuale testo del regolamento conferisce al Consiglio il potere di modificare tale elemento non essenziale del regolamento. Poiché tale procedura decisionale non è più ammessa dal TFUE, occorre sopprimere detta disposizione.
- (9) La decisione 2008/292/CE della Commissione del 4 aprile 2008⁶ ha stabilito che il Mar Nero e i sistemi fluviali ad esso collegati non costituiscono un habitat naturale per l'anguilla europea ai fini del regolamento. L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento è perciò diventato obsoleto e deve essere soppresso.
- (10) La decisione 2009/310/CE della Commissione del 2 aprile 2009⁷ ha approvato le richieste di esonero dall'obbligo di elaborare un piano di gestione per l'anguilla presentate da Cipro, Malta, Austria, Romania e Slovacchia. Non vi sono richieste in sospenso di esonero da tale obbligo. L'articolo 3 del regolamento è perciò diventato obsoleto e deve essere soppresso.
- (11) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1100/2007,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1100/2007 è così modificato:

- (1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è soppresso;
- (2) l'articolo 3 è soppresso;
- (3) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I piani di gestione per l'anguilla sono approvati dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12 *ter*, paragrafo 2.";

⁵ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

⁶ GU L 98 del 10.4.2008, pag. 14.

⁷ GU L 91 del 3.4.2009, pag. 23.

(4) all'articolo 7, i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

"6. In caso di calo significativo dei prezzi medi di mercato delle anguille utilizzate per il ripopolamento rispetto a quelli delle anguille utilizzate per altri scopi, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione. La Commissione, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 12 *bis* per far fronte alla situazione, può ridurre temporaneamente le percentuali di anguille utilizzate per il ripopolamento di cui al paragrafo 2.

7. Entro il 31 dicembre 2012 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio e valuta le misure concernenti il ripopolamento, anche con riguardo all'evoluzione dei prezzi di mercato.";

(5) all'articolo 9, il paragrafo 3 è soppresso;

(6) sono inseriti i seguenti articoli 12 *bis* e 12 *ter*:

*"Articolo 12 bis
Esercizio della delega*

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 6, è conferita per un periodo indeterminato.
3. La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

*Articolo 12 ter
Procedura di comitato*

1. La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura istituito dall'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente